

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVI
N. 1

CORTE DEI CONTI

SEZIONE ENTI LOCALI

**PIANO DELLE RILEVAZIONI E CRITERI DI ESAME
DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI DA APPLICARSI
AI FINI DELLA RELAZIONE ANNUALE DA RENDERSI
AL PARLAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO 1997**

*(Articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51)*

DELIBERAZIONE N. 4/1996

Trasmesso alla Presidenza il 26 luglio 1996



Delliberazione n.4/1996

Porte dei Comuni

SEZIONE ENTI LOCALI

Composta dai signori Magistrati:

Presidente: Dott. Antonino GALLO

Componenti: Cons. Felice MASI

Cons. Francesco COMPASSO

Cons. Giuseppe Salvatore LAROSA

Cons. Cosimo PERRONE

Cons. Corrado VALVO

Cons. Giovanni Battista GOLETTI

Cons. Enrico MAROTTA

Cons. Giovanni SFERRA

Cons. Umberto CAZZUOLA

Cons. Oronzo TANGORRA

Cons. Enrica LATERZA

Cons. Gaetano RUSSO

Cons. Teresa BICA

Cons. Francesco PETRONIO

Cons. Alfredo MASALA

Cons. Alberto LONGO (rappresenta anche la Delegazione regionale
per Piemonte e Valle d'Aosta)

Cons. Orietta LUCCHETTI BALSAMO

Cons. Maria Luisa DE CARLI

Cons. Maria Letizia DE LIETO VOLLARO

Cons. Antonio LATTARULO

Referendario Andrea LIOTTA

Sono altresì presenti in rappresentanza delle Delegazioni e Sezioni regionali:

Cons. Mario **ALEMANNO** - Delegazione regionale per l'Abruzzo

Cons. Mario **GORI** - Delegazione regionale per l'Umbria

Cons. Gualtiero **SOMMOVIGO** - Delegazione regionale per la Liguria

Cons. Liliana **FAVARO** - Delegazione regionale per il Lazio

Cons. Ignazio **FASO** - Sezione controllo con sede a Palermo

Cons. Pio **SILVESTRI** - Delegazione regionale per il Veneto

Cons. Luisa **MOTOLESE** - Delegazione regionale per la Lombardia

Ref. Massimo **DI STEFANO** - Delegazione regionale per il Molise

Ref. Antonio **MEZZERA** - Delegazione regionale per l'Emilia Romagna

Ref. Piero **FLOREANI** - Sezione controllo con sede a Udine.

Udita, nell'adunanza del 19 luglio 1996, la relazione del Cons. Giuseppe Salvatore **LAROSA**;

CONSIDERATO

1. L'articolo 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n.786, come convertito nella legge 26 febbraio 1982, n.51, pone alla Sezione enti locali della Corte dei conti l'obbligo di comunicare ai Presidenti delle Camere il piano delle rilevazioni che il collegio si propone di compiere ed i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, dei comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e delle comunità montane, ai fini del referto sullo stato della finanza locale e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.
2. La legge 14 gennaio 1994, n.20 ha introdotto rilevanti novità in ordine alle funzioni della Corte dei conti ed alle amministrazioni nei cui confronti possono essere esplicate ed ha stabilito che la Corte debba definire annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo. In

particolare, il comma 4 dell'articolo 3 della legge n.20 assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di tutte le amministrazioni pubbliche, sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, da attuarsi verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni; assegna, inoltre, alla Corte la verifica del funzionamento dei controlli interni e l'accertamento, anche in base all'esito di *altri controlli*, della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. Il comma 7 dello stesso articolo 3 conferma, relativamente agli enti locali, le competenze di questa Sezione.

Le Sezioni Riunite, con deliberazione n.2 del 1995 (adunanza 15/20 dicembre 1994), hanno regolato la ripartizione delle nuove competenze tra le varie articolazioni dell'Istituto e, tra queste, la Sezione Enti Locali, alla quale hanno riconosciuto l'ampliamento della platea dei virtuali destinatari a tutti i comuni, indipendentemente dalla consistenza della popolazione, agli altri enti pubblici locali non economici ed alle Camere di Commercio.

3. Il "piano delle rilevazioni" ed il "programma di controllo" costituiscono due fondamentali documenti attraverso i quali la Sezione enti locali pone le linee programmatiche della propria attività di referto. Si tratta di due documenti di programmazione distinti solo concettualmente, dato che tra essi esiste una stretta correlazione funzionale, poiché il programma di controllo, come il piano delle rilevazioni, costituisce presupposto logico-giuridico dell'attività di referto della Sezione.

Il "piano delle rilevazioni", previsto dall'articolo 13 della legge n.51, risponde alle funzioni originarie della Sezione ed ha una connotazione marcatamente orientata alle indagini di carattere finanziario riguardanti la generalità degli enti di competenza, mentre il "programma di controllo" introdotto dall'articolo 3 della legge n.20, derivando da un contesto

normativo che fa perno sui controlli sulla gestione, ha riguardo alla verifica della efficienza, della efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, condotta nell'ambito di un limitato "campione" di enti e/o attività.

* * * * *

4. Sulla base del *"piano delle rilevazioni"*, si intende garantire al Parlamento un costante flusso di informazioni, aggiornando dati finanziari omogenei forniti nelle precedenti relazioni.

La Sezione ha periodicamente offerto alle Camere, nei limiti della propria competenza originaria, un quadro della finanza locale caratterizzato da esclusività rispetto ad ogni altra fonte, poiché i dati sono direttamente desunti dai conti consuntivi degli enti.

La Sezione si propone, per il referto da presentare entro il 31 luglio 1997, di esaminare, con i consueti metodi, la gestione finanziaria e patrimoniale delle province, dei comuni con popolazione superiore ad ottomila abitanti e delle comunità montane e di estendere l'esame anche ai comuni con popolazione fino ad ottomila abitanti.

Nel nuovo quadro di riferimento delineato dalle Sezioni Riunite, l'acquisizione e l'esame dei conti consuntivi degli enti minori avverrà in sede decentrata da parte delle Sezioni di controllo istituite nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle Delegazioni regionali le quali concorreranno anche alle rilevazioni riguardanti le Camere di Commercio e gli altri enti pubblici locali non territoriali.

5. Le rilevazioni riguarderanno:

a) per le province e comuni con popolazione superiore ad ottomila abitanti:

- la gestione finanziaria dell'anno 1995 considerata, nei versanti di entrata e di spesa, per comparti, mediante un esame analitico dei conti consuntivi. I dati finanziari riguarderanno le gestioni di com-

petenza, di cassa e di residui; saranno aggregati per grandi aree geografiche, per regioni e per classi demografiche dei comuni e sarà operato il raffronto dei dati 1994/1995 per valutarne l'andamento evolutivo. Per quanto concerne i saldi più significativi, saranno specificatamente rilevati:

- il risultato finanziario di competenza;
- la situazione economica di competenza e di cassa;
- il risultato di amministrazione al netto dei residui perenti;
- la presenza di eventuali anticipazioni di cassa non rimborsate al tesoriere a fine esercizio, per una valutazione sulla liquidità;
- il conto del patrimonio, per evidenziare il netto patrimoniale;
- le relazioni finali dei collegi dei revisori dei conti;
- indagini ai fini di valutazioni sul buon andamento, limitate ad un campione di enti e condotte, nel segno di una continuità metodologica con le precedenti relazioni, mediante l'utilizzazione di dati di conto relativi all'esercizio 1995 nonché di "indicatori finanziari" già sperimentati, e con l'eventuale integrazione - su specifica richiesta, ove necessario - di dati forniti dalle amministrazioni su fenomeni in materia di:
 - alcune entrate (imposta comunale sugli immobili, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale);
 - gettito delle entrate proprie dei comuni rispetto alle entrate da trasferimenti statali, per verificarne l'andamento;
 - alcune spese concernenti il personale;
 - fondi di provenienza comunitaria;

b) per i comuni fino ad ottomila abitanti:

- aspetti della gestione finanziaria dell'anno 1995, considerata per comparti e diversificata nel territorio, mediante un esame dei conti consuntivi in sede periferica, ove si sta procedendo alla informatiz-

zazione dei dati ai fini delle aggregazioni maggiormente significative.

6. Secondo quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legge 31 agosto 1987, n.359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n.440, rientra tra le competenze della Sezione l'esame delle gestioni delle province e comuni i cui conti consuntivi si chiudono in disavanzo ovvero recano l'indicazione di debiti fuori bilancio.

L'indagine su tali fenomeni è estesa a tutti i comuni, compresi quelli con popolazione fino ad ottomila abitanti, e per questi ultimi è effettuata in sede decentrata presso le Sezioni e le Delegazioni regionali della Corte dei conti. L'analisi intende offrire un quadro della situazione debitoria degli enti considerata nel suo andamento nel tempo e nell'ambito delle procedure per il riconoscimento straordinario dei debiti fuori bilancio. Sarà curato l'aggiornamento delle situazioni debitorie degli enti fino al 1994, anno più recente per il quale risultano disponibili i conti consuntivi. Questa metodologia di indagine rende necessaria una intensa attività istruttoria per l'accertamento della reale situazione debitoria degli enti e quindi una programmazione dei lavori di durata pluriennale. L'esame di queste gestioni, che negli anni precedenti ha riguardato enti delle regioni Calabria e Campania, proseguirà riguardo agli enti delle regioni Puglia e Basilicata, nelle quali i fenomeni di squilibrio gestionale sono più diffusi.

7. Proseguirà l'indagine sugli enti locali in situazione di dissesto per i quali si intende provvedere a un aggiornamento dello stato delle operazioni di risanamento e ad una verifica del rispetto, da parte delle amministrazioni, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti ministeriali per il mantenimento degli equilibri finanziari.

8. Al “piano delle rilevazioni” sopra esposto si aggiungono, quale ulteriore fondamento dell’attività della Sezione, le linee per il “programma del controllo sulla gestione” che vengono per la prima volta elaborate ai sensi dell’art.3, comma 4°, legge n.20 del 1994.

Va qui rilevato che il carattere essenzialmente empirico di questo tipo di controllo, nonché la sua estrinsecazione collaborativa, fanno sì che possa avvicinarsi il momento del controllo a quello della gestione ed acquisirsi un’insieme di dati prescindendo dal lungo “*iter*” della presentazione dei conti consuntivi, per cui, fermo rimanendo l’allineamento temporale all’esercizio 1995, le osservazioni si estenderanno alle medesime gestioni per l’anno 1996, con una innovazione, quindi, nella conoscenza dei fenomeni indagati, che consentirà alla Sezione di riferire su risultanze gestorie che includano esercizi più prossimi. A fronte delle difficoltà ed incertezze concernenti sia la concreta applicazione della recente normativa del settore, sia l’acquisizione, presso gli enti di dati ed elementi riferiti a situazioni diversificate, la Sezione intende svolgere la propria attività secondo un indirizzo graduale tramite, tra l’altro:

- acquisizione e valutazione di dati ed elementi concernenti costi, tempi e modi dell’azione amministrativa per ciascun ente e/o attività esaminati;
- raffronti fra costi e risultati e/o tra costi e ricavi;
- raffronti tra i due esercizi considerati e comparazioni tra le risultanze di gestione riferite a situazioni omogenee;
- avvio di una elaborazione autonoma di indicatori di efficienza, efficacia ed economicità, i quali saranno via via affinati negli anni successivi.

Le pertinenti indagini, di cui con separata deliberazione saranno specificati tempi e criteri, riguarderanno, per campione:

- alcuni servizi pubblici;
- attività contrattuali;

- gestione del demanio;
- gestione del patrimonio;
- attività delle camere di commercio con rilevazione dei dati finanziari desunti dai conti consuntivi.

* * * * *


Per gli enti pubblici locali non economici e non territoriali continuerà l'indagine, condotta dalle Sezioni di controllo istituite nelle regioni a statuto speciale e dalle Delegazioni regionali con la collaborazione di questa Sezione, diretta alla loro identificazione e al loro raggruppamento in categorie sulla base delle funzioni e finalità

P. Q. M.

comunica nei sensi suesposti, ai Presidenti delle Camere il piano delle rilevazioni dei conti previsto dall'articolo 13 del decreto legge 22 dicembre 1981 n.786, convertito nella legge 26 febbraio 1982 n.51, e successive modifiche, nonché le linee del programma di controllo sulla gestione previsto dall'articolo 3, comma 4°, della legge 14 gennaio 1994 n.20.

L'ESTENSORE

(Giuseppe S. LAROSA)



IL PRESIDENTE

(Antonino GALLO)

